

CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER LA MESSA IN OPERA DI STRUTTURE ATTE ALLA PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE

Articolo 1 (Soggetti beneficiari)

Entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno possono inoltrare domanda di contributo per la messa in opera di strutture atte alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, i proprietari o conduttori dei fondi agricoli sul territorio provinciale purché non abbiano beneficiato o intendano beneficiare, per le stesse opere, di analoghi contributi da parte di altri Enti (Comunità Montane, Consorzi Agricoli Intercomunali, etc.).

Articolo 2 (Strutture oggetto di contributo)

1. Sono oggetto di contributo le seguenti strutture:
 - a) pastori elettrici per la protezione di fondi adibiti a produzioni orto-frutticole, floro-vivaistiche e foraggiere;
 - b) recinzioni metalliche per la protezione di fondi adibiti prevalentemente a produzioni orto-frutticole e floro-vivaistiche;
2. L'altezza della recinzione metallica fuori da terra non deve essere, di norma, superiore a 1.10 m.

Articolo 3 (Modalità di presentazione della richiesta di contributo)

1. La richiesta di contributo deve essere presentata, prima dell'acquisto del materiale ed entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, compilando l'apposito modulo disponibile presso gli uffici della Provincia, delle Comunità Montane, dei Comuni e degli Enti Parco nonché scaricabile dal sito www.provincia.genova.it.
2. La richiesta di contributo può pervenire alla Provincia a mano con consegna diretta agli Uffici o tramite le Associazioni di categoria, le Comunità Montane e/o i Comuni o, infine, tramite il servizio postale anche con lettera raccomandata.
3. La richiesta deve essere debitamente compilata in ogni sua parte indicando:
 - le generalità del richiedente, compreso l'indirizzo e l'eventuale recapito telefonico;
 - la localizzazione del fondo (Comune e località);
 - la superficie del fondo da recintare e tipo di coltura in atto;
 - l'indicazione del tipo di struttura scelta (rete metallica e/o pastore elettrico).
4. Alla richiesta deve essere allegata una copia del preventivo giustificato delle spese da sostenere per l'acquisto del materiale per la realizzazione della struttura di prevenzione.
5. Le denunce che non vengono consegnate di persona agli Uffici provinciali dovranno essere inoltre corredate di fotocopia fronte retro di un documento d'identità in corso di validità del denunciante.
6. Nel corso dell'anno non può essere inoltrata più di 1 richiesta di contributo da parte del soggetto interessato.

Articolo 4 (Nullaosta lavori)

1. L'Amministrazione Provinciale, tramite i propri uffici o tramite la collaborazione di Enti, Associazioni Professionali agricole ed organismi di gestione degli ATC provvederà a rilasciare apposito nulla osta, sulla base di quanto autocertificato dal richiedente, fermo restando la rispondenza ai requisiti definiti dai presenti criteri e alla disponibilità delle risorse stanziata a bilancio.
2. Qualora le risorse stanziata non siano sufficienti a coprire le richieste pervenute nei termini previsti, si procederà a riscontrare le stesse in base all'ordine cronologico di presentazione;

3. Qualora la richiesta di contributo, inoltrata nei termini previsti, non venga riscontrata a causa dell'esaurimento delle risorse stanziare a bilancio, la stessa potrà essere automaticamente inserita nella graduatoria dell'anno successivo acquisendo priorità rispetto alle altre richieste pervenute

Articolo 5 (Termine dei lavori)

1. Il termine per l'esecuzione dei lavori viene fissato in dodici mesi dal rilascio del nulla osta di cui all'art. 4.

2. Per casi opportunamente motivati, tempestivamente comunicati con nota scritta, è prevista altresì la concessione di una proroga di ulteriori 6 mesi.

Articolo 6 (Ultimazione lavori e collaudo)

1. A lavoro ultimato il richiedente dovrà provvedere a darne immediata comunicazione all'Amministrazione tramite apposita lettera allegando alla stessa la documentazione comprovante la spesa sostenuta.

2. L'Amministrazione Provinciale, tramite il proprio personale tecnico, altro personale qualificato appositamente incaricato e/o tramite la collaborazione di Enti, Associazioni Professionali agricole ed organismi di gestione degli ATC, tramite personale appositamente incaricato, provvederà ad effettuare il relativo collaudo per verificare la messa in opera della struttura e procedere alla corresponsione del relativo contributo.

Articolo 7 (Entità contributi)

1. In base all'esito collaudo effettuato si provvederà a corrispondere il relativo contributo, commisurato all'effettiva entità dei lavori e della spesa sostenuta, nella seguente misura:

Pastori elettrici

a) 60% del costo d'acquisto del materiale per la recinzione elettrificata (unità elettrica, fili, isolatori e pali) su una spesa max. ammissibile di € 1.000,00 pari ad un contributo massimo di € 600,00 per superfici inferiori all'ettaro;

b) 80% del costo d'acquisto del materiale per la recinzione elettrificata (unità elettrica, fili, isolatori e pali) su una spesa max. ammissibile di € 2.000,00 pari ad un contributo massimo di € 1.600,00 per superfici superiori all'ettaro;

Recinzioni metalliche

a) 60% del costo d'acquisto della rete metallica e dei pali, su una spesa massima ammissibile di € 1.000,00 pari a un contributo massimo di € 600,00 per superfici inferiori all'ettaro;

b) 80% del costo d'acquisto della rete metallica e dei pali, su una spesa max. ammissibile di € 2.000,00 pari ad un contributo massimo di € 1.600,00 per superfici superiori all'ettaro;

2. La concessione del contributo per la messa in opera di strutture di prevenzione comporta, di norma, la non ammissibilità delle domande di risarcimento di eventuali futuri danni causati dalla fauna selvatica alle colture presenti sui fondi agricoli interessati, di proprietà o condotti dal beneficiario del contributo stesso, che a tal fine sottoscrive apposita impegnativa.

3. Le domande pervenute saranno liquidate in base all'ordine cronologico di ultimazione lavori.

Articolo 8 (Norma finale)

E' facoltà del Comitato valutare casi particolari assumendo decisioni che derogano dai presenti criteri purché contengano forti motivazioni nel campo della prevenzione.